



Regolamento per la disciplina dell'Albo Comunale delle Associazioni

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 20 dicembre 2016)



Il Comune di Lonato del Garda, consapevole dell'esistenza del ricco patrimonio dell'associazionismo locale, fortemente radicato nel tessuto della comunità lonatese, ritiene che tale ricchezza sia elemento necessario e da valorizzare, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo della propria comunità. Forte di questa convinzione, riconosce le differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano sul territorio cittadino, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'attività nel rispetto dell'autonomia e nel riconoscimento dell'importante funzione che esse svolgono a favore dello sviluppo della società nelle sue più varie articolazioni. Il presente regolamento disciplina l'albo comunale delle forme associative operanti nel territorio del Comune di Lonato del Garda.



articolo 1 – finalità ed oggetto

Il Comune di Lonato del Garda riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale.

Il Comune promuove altresì le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo e l'attività delle forme associative, nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale, nonché dallo statuto comunale.

articolo 2 - definizione

Per "associazione", si fa riferimento, nel presente regolamento, a tutte le "libere forme associative" operanti sul territorio, con ciò intendendo tutti gli organismi liberamente costituiti, dotati o meno di personalità giuridica, per perseguire finalità rilevanti sotto il profilo del pubblico interesse e senza scopo di lucro. Rientrano nella dicitura, altresì, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato".

articolo 3 – definizione di "volontariato"

Si intende volontariato il servizio reso ai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte sul territorio di Lonato del Garda. Le attività di volontariato perseguono finalità di carattere sociale, civile e culturale, che vengono individuate nelle seguenti aree di intervento:

- 1. le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nell'area di interventi socio-assistenziali e socio-sanitari;*
- 2. le finalità di carattere civile sono quelle rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, del soccorso in caso di pubblica emergenza o calamità;*
- 3. le finalità di carattere culturale sono sia quelle rientranti nell'area della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e sviluppo delle iniziative ad esse connesse, sia quelle relative ad attività di animazione ricreativa, culturale, educativa.*

È considerata associazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere attività di cui al presente articolo che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.



Nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile, per le diverse forme giuridiche, devono essere previste l'assenza di forme di lucro, la democraticità delle strutture, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni degli aderenti.

articolo 4 – istituzione dell'albo comunale delle associazioni

È istituito l'Albo delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

1. Assistenza e volontariato sociale (Settore Servizi Sociali);
2. Attività sportive, ricreative e del tempo libero (Settore Sport);
3. Cultura, istruzione e attività educative (Settore Cultura);
4. Sviluppo economico e promozione turistica (Settore attività produttive/commercio);
5. Tutela dei valori monumentali, storici ed ambientali (Settore Cultura).

Non rientrano nelle organizzazioni associabili al presente albo quelle la cui attività abbia, come scopo principale e/o determinante, la promozione del proselitismo a favore di soggetti politici, partiti o movimenti, di riferimento o sia una evidente e palese emanazione degli stessi.

Non possono essere altresì iscritte al presente albo associazioni aventi come scopo il perseguimento del proselitismo religioso, siano esse affiliazioni di chiese o sette religiose.

Non sono ammissibili come aderenti all'albo organismi che evidenzino, nei loro statuti o nella loro attività pratica, la violazione dei principi di eguaglianza dei diritti dei cittadini, costituzionalmente garantiti, attraverso atti discriminanti su basi razziali, etniche, religiose, sessuali e di genere, economiche, sociali e politiche.

articolo 5 – requisiti per l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni

Possono richiedere l'iscrizione all'albo comunale le associazioni legate per attività o per sede, al territorio di Lonato del Garda, qualunque sia la forma giuridica assunta. Devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata oppure con scrittura privata depositata in originale presso l'amministrazione comunale, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
- b. possedere uno Statuto che preveda espressamente: l'assenza di scopi di lucro - l'elettività e la gratuità delle cariche associative, almeno per quelle della sezione locale nel caso di associazioni che aderiscano ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale - l'attività associativa improntata ai principi di democrazia e la possibilità di adesione a tutti i cittadini che ne condividano le finalità.



Possono richiedere l'iscrizione all'albo comunale, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente, le associazioni iscritte all'albo regionale e/o ad albi provinciali che perseguano le finalità di cui all'art. 3.

articolo 6 – pubblicità dell'albo comunale delle associazioni

Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini. L'Albo Comunale delle Associazioni, potrà essere consultato da chiunque, in quanto pubblicato in apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente.

articolo 7 – modalità di iscrizione e cancellazione

L'ufficio/servizio competente – come da art. 4 - predispone l'avviso pubblico per l'istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente e nelle modalità che lo stesso ritiene più opportune. La domanda di iscrizione viene inoltrata, su apposito modulo, dai richiedenti all'ufficio protocollo dell'ente e deve contenere:

- l'esatta denominazione dell'associazione;
- l'area di intervento prevalente, il tipo di attività svolta;
- i nominativi dei responsabili e degli eletti a cariche direttive,
- l'indicazione della sede e del recapito del responsabile,
- la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, l'attribuzione di codice fiscale e/o partita IVA, nonché una breve relazione dell'attività svolta.

Qualora l'associazione iscritta all'albo comunale perda uno dei requisiti necessari, indicati dal presente regolamento, oppure non ottemperi, agli adempimenti previsti dal successivo articolo, ovvero quando l'associazione iscritta lo richieda espressamente per mezzo del suo legale rappresentante, si procede alla cancellazione dall'albo comunale.

La cancellazione dall'albo Comunale può comportare la risoluzione da parte dell'amministrazione comunale di eventuali convenzioni in atto con l'associazione interessata.

articolo 8 – revisione dell'albo comunale

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta la revisione annuale dell'albo comunale, in previsione della quale le associazioni iscritte



devono far pervenire al Comune *una dichiarazione con la quale si attesti il permanere dei requisiti di cui all'articolo 5 ed in particolare che l'atto costitutivo, lo statuto e le cariche sociali siano rimasti invariati, ovvero, in caso contrario, la presentazione della copia della nuova documentazione.*

articolo 9 –forme di sostegno alle Associazioni (patrocini - concessioni)

L'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni consente ai soggetti iscritti, regolarmente costituiti, di usufruire delle facilitazioni previste dai Regolamenti Comunali (contributi, utilizzo spazi, patrocinio) e di stipulare convenzioni con il Comune per la realizzazione di attività nel loro ambito di intervento.

La concessione in uso alle associazioni iscritte all'albo, di locali di proprietà comunale o di cui il Comune di Lonato del Garda ha disponibilità, è disciplinata dagli appositi regolamenti.

Le associazioni iscritte all'Albo che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere il patrocinio e/o la collaborazione dell'Amministrazione comunale.

Le associazioni iscritte all'Albo possono, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione comunale ed a seguito di motivata richiesta: - ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate; - avere accesso a strutture, beni e mezzi comunali; - avere a disposizione l'assistenza tecnica/organizzativa da parte del Comune; - avere in affidamento manifestazioni e iniziative di interesse pubblico; - ottenere eventuali contributi economici.

L'iscrizione all'Albo è condizione preferenziale per fruire di benefici economici, per accedere alle strutture e ai mezzi comunali e per fruire del patrocinio del Comune.

articolo 10 – diritti delle associazioni iscritte all'albo

Alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale è garantito, con priorità rispetto alle altre Associazioni ed enti:

- l'accesso alle strutture, previo disponibilità, ed ai servizi comunali, per la realizzazione dei progetti e dei programmi rientranti nelle finalità istituzionali delle stesse;
- la concessione di contributi e sovvenzioni, nel rispetto del *Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati* e nei limiti delle disponibilità finanziarie del Comune;
- il patrocinio comunale, per quelle iniziative, che per il loro carattere di generalità, investano l'intera popolazione lonatese, nel rispetto del *Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati*;



- la stipulazione di particolari convenzioni, volte alla realizzazione di specifiche iniziative o interventi, in materie rientranti tra le finalità statutarie dell'Associazione, nel rispetto dei principi previsti dalla legge generale, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale. Dette convenzioni devono contenere disposizioni atte a garantire lo svolgimento delle prestazioni con continuità e nel rispetto dei diritti e della dignità delle parti; devono altresì prevedere forme di verifica e controllo della qualità delle prestazioni, nonché le eventuali modalità di rimborso delle spese;
- la concessione in prestito d'uso temporaneo di attrezzature di proprietà comunale per manifestazioni, iniziative, mostre, ecc.

articolo 11 – obblighi ed impegni delle associazioni iscritte all'albo comunale

Le Associazioni iscritte all'albo comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre associazioni, con l'amministrazione comunale o con le altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.

Le associazioni iscritte all'albo comunale sono tenute a indicare all'amministrazione comunale all'inizio dell'anno le richieste che intendono inoltrare relativamente a contributi economici, all'utilizzo di strutture o servizi che si intendono richiedere per lo svolgimento delle attività programmate.

Le associazioni assicurano all'amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e le garantiscono l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle leggi vigenti.

articolo 12 – modalità di accesso alle strutture ed al patrimonio comunale

Le modalità di accesso alle strutture ed ai servizi, quando non richiedono particolari impegni finanziari e disposizioni da parte dell'amministrazione comunale, sono concordate direttamente dai rappresentanti delle associazioni ed i funzionari responsabili delle strutture e dei servizi, previo formale richiesta scritta al competente assessorato.

Le strutture e i beni temporaneamente messi a disposizione dal Comune devono, comunque, essere utilizzati esclusivamente per le finalità associative per cui sono stati concessi e, quindi, restituiti al Comune nello stesso stato di conservazione in cui sono stati consegnati.

Il Comune rimane esonerato da ogni responsabilità conseguente alla fruizione concessa, né possono gravare sul medesimo eventuali oneri di conduzione di gestione ovvero di ripristino.



articolo 13 – ufficio competente

La tenuta dell'albo comunale, relativamente alle iscrizioni, alla revisione annuale, alle eventuali modifiche e cancellazioni, è affidata ai settori/servizi di rispettiva competenza e come indicato al precedente art. 4 del presente Regolamento.

La competenza relativamente a quanto previsto nei precedenti articoli e alla eventuale risoluzione di convenzioni in atto con l'associazione cancellata dall'albo comunale è affidata ai diversi settori/servizi interessati dell'amministrazione comunale.

articolo 14 – istruttoria e provvedimento finale relativo all'istituzione dell'albo comunale delle associazioni

L'istruttoria del procedimento, a cura del funzionario responsabile del settore preposto ai relativi adempimenti, si effettua nei seguenti termini:

- a. valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'associazione, dei requisiti di legittimazione e di ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- b. accertamento d'ufficio dei fatti e delle circostanze dichiarati nella domanda, chiedendo, a tale scopo, anche eventuali dichiarazioni integrative e/o rettificative, ovvero ordinando l'eventuale esibizione di documenti probatori;
- c. redazione di comunicazione propositiva di accoglimento o di reiezione della domanda;
- d. comunicazione, ai sensi della legge n. 241/1990, completo delle motivazioni a base delle eventuali determinazioni negative.

articolo 15 – compiti della Giunta Comunale

La Giunta Comunale istituisce con proprio provvedimento, su proposta del responsabile dell'ufficio competente, l'albo delle associazioni. L'aggiornamento e la revisione dell'albo delle associazioni è demandato al responsabile all'ufficio competente.

articolo 16 – disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.